



COMUNE DI GENOVA

125 2 0 - DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

ORDINANZA

N. ORM-2016-1276 DATA 13/12/2016

**ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA TEMPORANEO IN OCCASIONE
DI EVENTI DI CARATTERE RELIGIOSO, POLITICO, SOCIALE, CULTURALE E
LUDICO SPORTIVO IN AREE, PIAZZE E STRADE CITTADINE
Primo aggiornamento**

	Il Dirigente
	Ing. Carlo Merlino



COMUNE DI GENOVA

125 2 0 - DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE

Schema Provvedimento N. 2016-POM-1290 del 13/12/2016

ORDINANZA DIRIGENZIALE

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA TEMPORANEO IN OCCASIONE DI EVENTI DI CARATTERE RELIGIOSO, POLITICO, SOCIALE, CULTURALE E LUDICO SPORTIVO IN AREE, PIAZZE E STRADE CITTADINE

Primo aggiornamento

IL DIRIGENTE

Considerato che da tempo pervengono numerose istanze per l'istituzione del temporaneo divieto di sosta e fermata veicolare, al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, in occasione di eventi delle tipologie in oggetto, promossi e/o patrocinati e/o organizzati ed autorizzati dai competenti uffici della Civica Amministrazione;

Preso atto che tali richieste sono preventivamente valutate dai vari comandi territoriali della Polizia Municipale, i quali redigono specifico parere, senza pertanto necessitare di ulteriori procedure istruttorie da parte di questa Direzione;

Ritenuto quindi di procedere alla stesura di un'ordinanza dirigenziale, unica ed omnicomprensiva, per regolamentare la disciplina della sosta veicolare, anche in condizioni di urgenza, qualora vengano autorizzati gli eventi riconducibili alle tipologie in oggetto, al fine di consentire l'apposizione dell'opportuna segnaletica stradale di divieto di sosta e fermata non meno di 48 ore prima;

Valutato di utilizzare il presente provvedimento, previo formale e preventivo assenso della Direzione scrivente, esclusivamente per eventi che comportano modifiche alla disciplina della sosta veicolare tali da non richiedere ulteriori interventi di regolazione della circolazione e con durata temporale limitata e soprattutto che non impattino in modo significativo sulla viabilità cittadina;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 16.02.2010;

ORDINA

Fatto salvo il preventivo e formale assenso della Direzione scrivente, nelle aree, piazze e strade cittadine interessate da eventi di carattere religioso, politico, sociale, culturale e ludico-sportivo regolarmente autorizzati che occupino limitate porzioni di territorio e comunque non producenti negativi effetti sulla circolazione veicolare, è istituito, fino a cessate necessità, il divieto di sosta e fermata con la rimozione coatta del veicolo degli inadempienti.

Dovrà essere garantito, in sicurezza, il transito pedonale e dei mezzi di soccorso impegnati in operazioni di pronto intervento.

Eventuali stalli di sosta personalizzati riservati a persone con ridotte capacità di deambulazione presenti nelle aree oggetto di limitazione della sosta, dovranno essere mantenuti o ricollocati nelle immediate vicinanze.

Per manifestazioni che impattino in modo significativo sulla circolazione stradale o che per loro natura interessino vaste porzioni di territorio condizionandone la viabilità dovrà essere adottata specifica Ordinanza.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale, installata a cura degli organizzatori.

Ai Funzionari della Polizia Municipale del Distretto interessato dall'evento e competente per territorio è demandata la verifica della corretta applicazione ed osservanza del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

ing. Carlo Merlino

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i., o al Ministero Infrastrutture e Trasporti in merito all'apposizione della segnaletica ed attuazione del Codice della Strada, ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.